




CC. 02-18-02/804/2016X



Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

14:48 17 Giu 16 A0100B 000847

ORDINE DEL GIORNO n° 804

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno*

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

OGGETTO: ANZIANITA' AUTO STORICHE.

PREMESSO CHE:

- La Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9. "Legge finanziaria per l'anno 2015", all'art. 13. (Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23) stabilisce che:
- 1. Alla lettera g bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), dopo le parole "tributaria e finanziaria)" sono aggiunte le seguenti ", l'esenzione di cui alla presente lettera spetta una sola volta limitatamente alla prima installazione;".
- 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003, è aggiunto il seguente: "2 bis. Il fermo del veicolo disposto dai concessionari o dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica ordinaria."
- 3. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 23/2003 è abrogato.
- 4. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 23/2003 le parole "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 1;
- Tale Legge regionale veniva pubblicata in data 18/05/2015 sul Bollettino Ufficiale n° 19S1 della REGIONE PIEMONTE;

ATTESO CHE:

- La norma approvata, elimina l'esenzione dal pagamento della Tassa di Circolazione, di tutti i veicoli di anzianità compresa tra i 20 ed i 30 anni;

- Tale esenzione penalizza un settore che fornisce occupazione ad un indotto di migliaia di persone, (artigiani, autoriparatori, carrozzieri, ecc. ecc.);

CONSTATATO CHE:

- Altre regioni italiane adottano regimi fiscali differenti per il settore delle auto storiche, che prevedono l'applicazione di importo ridotto della tassa di circolazione per i veicoli con un'anzianità compresa tra i 20 ed i 30 anni;
- Che ciò favorisce il trasferimento dell'immatricolazione degli autoveicoli, in regioni in cui l'imposizione fiscale è minore;
- Che nel corso di un ventennio il proprietario di un autoveicolo ha corrisposto allo Stato in termini di tasse versate (bollo, PRA, I.V.A. Imposta sull'Assicurazione, I.V.A. sulle riparazioni, senza considerare le accise sui carburanti), un importo superiore al costo dell'autoveicolo stesso;

RILEVATO CHE:

- Il settore automobilistico è una caratteristica storica oramai connaturato nella cultura manifatturiera del territorio piemontese;
- Tale patrimonio storico è formato da conoscenze, anche immateriali, delle quali sono espressione gli autoveicoli storici;
- A seguito dell'eliminazione dell'esenzione, i proprietari di autoveicoli che superano i vent'anni di anzianità, si trovano, in alcuni casi a pagare per la tassa automobilistica, importi, in alcuni casi superiore al valore commerciale dell'auto stessa. A causa di ciò molti veicoli di pregio (Lancia Stratos, Delta integrali, Delta motorizzate Ferrari, 131 Abarth, solo per citare alcuni modelli), prendono la strada dei mercati esteri (Germania, Austria, Olanda, Russia) dove non è prevista l'imposizione fiscale per gli autoveicoli ventennali, depauperando il patrimonio storico-culturale del Piemonte;

Tutto ciò premesso,

il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale,

- a ripristinare l'esenzione dalla tassa di possesso, per gli autoveicoli in possesso di un'anzianità superiore ai vent'anni.
- Ad attivarsi presso il Governo affinché il settore delle auto storiche sia riconosciuto come patrimonio storico-culturale del territorio, attivandosi affinché le regole per l'esenzione fiscale siano recepite nella normativa nazionale e rese operative per tutto il territorio nazionale.